

N. R.G. 1626 /2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1626 /2023 **R.G.**, vertente

tra

CONSORZIO STABILE APPALTITALIA (C.F./P.Iva 04908490875),
rappresentato e difeso dall'avv. TOMARCHIO GRAZIA MARIA ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA TORINO, 61 - CATANIA

- attore/ricorrente -

contro

COMUNE DI TAGLIO DI PO, C.F. 00197020290 e P.IVA 00197020290, in persona
del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taglio di Po (RO), Piazza
IV Novembre n. 5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Angelucci e Alessandro
Sgrulletta del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo,
sito in Roma, Piazzale Clodio n. 8

- convenuto/resistente –

E contro

BETON MIX S.R.L. (C.F./P.Iva 02507220842), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Licata (Ag), Via Messina C/le Enna 13 (partita i.v.a.:
02507220842), contumace



KLPP INSURANCE E REINSURANCE COMPANY LTD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cipro, 221 Christodoulou Chatzipavlou Str., (codice fiscale: HE 259650), contumace

- convenuto/resistente -

Oggetto: Appalto di opere pubbliche

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:

Innanzitutto, insiste in tutto quanto detto, dedotto, rilevato ed eccepito nei propri scritti difensivi e verbali di causa e, da ultimo, nelle osservazioni alla C.T.U..

In secondo luogo, si insiste nella richiesta di prova orale con i testi indicati nella memoria *ex art. 171 ter*, comma 1, n. 2 c.p.c., poiché la stessa -specie alla luce delle risultanze dell'indagine tecnica espletata- può dare un apporto aggiuntivo (se non addirittura decisivo) proprio sui profili di responsabilità della Stazione appaltante, che varrebbero a dimostrare l'illegittimità del provvedimento di risoluzione in danno e l'elemento soggettivo dell'inadempimento.

In subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate con l'atto di citazione **così come parzialmente modificate con la memoria *ex art. 171 ter*, comma 1, n. 1 c.p.c. e sulla scorta di quanto accertato e liquidato in sede di C.T.U.**, che qui si riportano:

I = dichiarare illegittimo il provvedimento rescissorio adottato dalla Stazione appaltante con la Determina n. 126 del 18.05.2023, previa disapplicazione dell'atto amministrativo;

II = dichiarare il contratto sottoscritto in data 28.04.2022, rep. n. 1478SC risolto per grave inadempimento della Stazione appaltante, con conseguente svincolo delle polizze accese a garanzia dell'appalto;

III = N.D.R.: domanda non più attuale, poiché la P.A. non ha incamerato la cauzione;



IV = a) accertare e dichiarare che spetta al Consorzio il riconoscimento di tutti i lavori eseguiti e non contabilizzati per € **346.066,80** (come quantificato dal C.T.U. a pagina 23 della relazione, per lavori eseguiti al 12.07.2023 in base al prezzario regione Veneto D.G.R. 31/2023 aggiornato in forza dell'art. 26 co.2 D.L. 50/2022) al lordo delle ritenute di legge tenendo conto che la società detiene ancora la somma di € 203.828,00 a titolo di anticipazione (documento n. 30 della memoria 171 ter comma 1 n. 2 c.p.c. del Consorzio e bonifico oggi allegato), residuando pertanto la somma di € **142.238,80 oltre interessi legali e moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2022** cui il Comune convenuto dovrà essere condannato;

b) nonché accertare e dichiarare il riconoscimento del danno derivante dalla mancata esecuzione dei lavori e, per l'effetto, condannare la Stazione appaltante a pagare la somma di € **216.703,40** (oppure quell'altra, maggiore o minore, che verrà determinata nel corso del giudizio), a titolo di mancata percezione dell'utile di impresa pari al 10% dell'ammontare dei lavori non eseguiti (€ 2.167.034,00 – già detratti i lavori eseguiti e non contabilizzati e i S.A.L. pagati), oltre la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo e, sulla somma così rivalutata,

applicare gli interessi secondo le previsioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. e) ed f), del D.Lgs. n. 231/2002 e dell'art. 1219 del Codice civile e sino al soddisfo;

V = quale conseguenza del riconoscimento delle somme dovute, trasmettere gli atti alla Corte di Conti regionale (sezione controllo) per verificare se il comportamento mantenuto dalla Stazione appaltante (e dagli organi preposti alla gestione della commessa pubblica) sia rilevante sotto il profilo contabile e cagioni un danno erariale e per verificare (sotto il profilo soggettivo) l'imputabilità agli organi amministrativi ed ai funzionari preposti, nonché di denunciare quest'ultimi alla Procura della Repubblica;

VI = detrarre la somma di € **59.628,26** riconosciuta fondata dal C.T.U. dal maggior importo dovuto al Consorzio nel precedente punto IV;

VII = in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale formulata dal Comune, accertare che la materiale esecutrice dei lavori è stata la consorziata BETON MIX s.r.l., cui il Comune imputa tutti gli addebiti elencati nella comparsa di costituzione e, per



l'effetto, manlevare il Consorzio APPALTITALIA *in parte qua*, condannando direttamente la predetta società al pagamento di qualsivoglia somma venga riconosciuta di spettanza dell'Amministrazione e, viste le risultanze della C.T.U. e l'eventuale compensazione delle partite creditorie, condannare Beton Mix s.r.l. a rimborsare al Consorzio della predetta somma detratta;

VIII = rigettare per il resto la domanda riconvenzionale formulata.

Con riserva di dedurre più ampiamente negli scritti conclusionali.

Vorrà, infine, in via definitiva, il Giudice porre a carico dell'Amministrazione comunale le spese di C.T.U.

Con vittoria di spese e compensi.

PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:

Piaccia all'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:

in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande attoree, dichiarative e di condanna, siccome infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni espresse;

in subordine, nel merito, ridurre l'importo chiesto dal Consorzio attore, nei rispettivi capi dichiarativi e condannatori della domanda, alla somma che verrà accertata come dovuta, anche a prescindere dall'avvenuta caducazione del contratto per grave inadempimento del CONSORZIO STABILE APPALTITALIA;

in ogni caso, accertare che nulla deve il COMUNE DI TAGLIO DI PO al CONSORZIO STABILE APPALTITALIA anche perché legittimato, a norma dell'art. 20.4 del capitolato speciale d'appalto, a trattenere gli importi a questi astrattamente dovuti a ristoro dei maggiori danni patiti e qui accertati;

in ogni caso, in riconvenzionale, accertare e dichiarare il contratto risolto a fronte del grave inadempimento del Consorzio attore, sulla base della determinazione assunta dal COMUNE DI TAGLIO DI PO ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1456 c.c. ovvero, ove occorra, *ex artt.* 1453 e 1455 e c.c. e, per l'effetto, condannare il CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, C.F. 04908490875, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni, per i titoli



indicati, per l'importo di € 1.359.237,73 (ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) a favore del COMUNE DI TAGLIO DI PO, C.F. 00197020290 e P.IVA 00197020290, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, oltre interessi, moratori ed anatocistici ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c. e rivalutazione monetaria come per legge.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, della fase di merito e della fase cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, conclusasi con il completo rigetto delle domande attoree (sia in punto di *fumus boni iuris* – per questioni preliminari e anche per un approfondito vaglio nel merito – che di *periculum in mora*); ivi compresa la refusione delle spese di CTP sostenute dal Comune in questo procedimento per l'importo netto di € 1.500,00, oltre al contributo previdenziale (5%) e Iva (22%), per una spesa complessiva di euro 1.921,50 (*cfr.* allegati provvedimento di affidamento incarico e impegno di spesa; trattasi di pagamento che ancora deve essere sostenuto, ma con impegno di spese già assunto, quindi se ne chiederà conto a controparte con la comprova del pagamento fatto).

RAGIONI DELLA DECISIONE

In fatto

Con citazione del luglio 2023 il Consorzio Stabile Appaltitalia conveniva in giudizio il Comune di Taglio di Po, Beton Mix Srl e KLPP Insurance, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni:

-dichiarare illegittimo il provvedimento rescissorio adottato dal Comune di Taglio di Po con determina n. 126 del 18.05.2023, previa disapplicazione dell'atto amministrativo;

-per l'effetto, in caso di rigetto della domanda cautelare e di incameramento della cauzione, condannare il Comune a rimborsare la somma escussa, con interessi di mora;

-accertare e dichiarare che spetta al Consorzio il riconoscimento di tutti i lavori eseguiti e non contabilizzati per euro 169.856,67, al lordo delle ritenute di legge, oltre ad euro 33.917,33 per l'adeguamento del caro materiale conseguente alla legislazione emergenziale, nonché il risarcimento del danno da lucro cessante per la mancata



esecuzione dei lavori e, per l'effetto, condannare la Stazione Appaltante al risarcimento della somma di euro 209.902,26, o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), quale mancata percezione dell'utile pari al 10% dei lavori non eseguiti, oltre a rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;

-per l'effetto, trasmettere gli atti alla Corte dei Conti.

Allegava che, a seguito di gara pubblica e aggiudicazione in proprio favore del 30.09.2021, in data 28.04.2022 era stato sottoscritto col Comune di Taglio di Po contratto d'appalto d'opera, per l'esecuzione di lavori edili presso il complesso scolastico Maestri-Pascoli, lavori che erano affidati dal Consorzio alla consorziata Beton Mix Srl, con consegna del cantiere in data 31.05.2022 e termine previsto per ultimazione lavori in 450 giorni (23.08.2023), poi prorogato in data 29.12.2022 di giorni 33 (25.09.2023), per effetto di accordo integrativo per l'esecuzione anche di alcuni lavori opzionali.

Aggiungeva che, in occasione della stipula del contratto, il Consorzio consegnava garanzia a prima richiesta rilasciata da KLPP Insurance per euro 195.862,67, quindi il Comune di Taglio di Po versava anticipazione di euro 504.000,00, pari al 20% dell'importo totale dei lavori, come previsto dall'art. 35 co. 18 D.Lgs 50/2016.

Parte attrice/ricorrente spiegava quindi che, per circostanza imprevedute e imprevedibili, si verificava nei mesi successivi un considerevole innalzamento dei prezzi delle materie prime, tale da alterare significativamente l'equilibrio contrattuale, per cui chiedeva al Comune di Taglio di Po di rivedere il compenso pattuito.

Seguiva uno scambio di corrispondenza col Comune di Taglio di Po, nel quale l'appaltatrice insisteva per una revisione dei prezzi, mentre la stazione appaltante, dopo aver evidenziato la conformità della propria condotta rispetto alla normativa vigente (Codice Appalti, Decreto Sostegni bis, Decreto Sostegni ter, Decreto Aiuti, Decreti PNRR), constatato il notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori, diffidava la controparte alla celere ripresa e ultimazione dei lavori.

Si giungeva così al recesso del Comune dal contratto, giusta determina del 18.05.2023, che viene oggi impugnata.



In via preliminare poi il Consorzio chiedeva ATP sullo stato avanzamento lavori e consistenza del cantiere, proponendo altresì istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., per inibire e/o sospendere la richiesta del Comune di escutere la garanzia rilasciata da KLPP, fino all'esito del giudizio, con ordine alla Compagnia di non effettuare il pagamento.

Si costituiva il Comune di Taglio di Po, contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, osservando, nel merito, che il recesso dal contratto era frutto di grave inadempimento dell'appaltatrice, per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, rilevando altresì come la garanzia rilasciata da KLPP fosse una garanzia a prima richiesta, rispetto alla quale è la Compagnia l'unica legittimata a respingere il pagamento, sollevando l'exceptio doli, non il titolare del rapporto principale, allegando infine assenza di periculum in mora.

Le istanze cautelari erano discusse all'udienza del 20.09.2023, in occasione della quale il giudice si riservava.

Con ordinanza del 02.10.2023 l'inibitoria era rigettata, salvo che per la segnalazione all'ANAC.

Su richiesta dell'attrice era anche disposto ATP in corso di causa, onde verificare lo stato dei luoghi, ma il CTU si rendeva colpevole di svariate irregolarità procedurali, sicchè, acquisito l'elaborato peritale, su concorde richiesta delle parti, era disposta rinnovazione della CTU, ex art. 196 c.p.c.

La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., era istruita appunto mediante CTU tecnica, al deposito della quale la causa stessa era rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.05.2025.

A tale udienza la causa era trattenuta in decisione, con termini per atti conclusivi ex art. 190 c.p.c.

La causa viene quindi oggi decisa come segue,

In diritto

La domanda va accolta nei termini che seguono.



Si è già detto che l'art. 9 del contratto d'appalto, sottoscritto dalle parti in data 28.04.2022, prevede il pagamento di un prezzo c.d. a corpo, ex art. 3 co. 1 del D.Lgs 50/2016, norma vigente all'epoca dei fatti, prezzo pari per effetto del ribasso ad euro 2.522.700,00, comprensivo di euro 105.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con espressa esclusione della possibilità di revisione dello stesso e altresì esclusione dell'applicazione dell'art. 1664 c.c.

Erano poi previsti lavori opzionali per euro 241.770,00, di cui euro 9.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

I principi giurisprudenziali in materia di appalto con prezzo a corpo sono noti e, pertanto, ci si limita qui ad un rapido e schematico riepilogo:

-il concetto di immodificabilità del prezzo "a corpo" - secondo l'AVCP - "non è assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (...) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire";

-la predeterminazione del sinallagma contrattuale e la conseguente immodificabilità del prezzo determinato a corpo viene, pertanto, meno, allorquando vi sia "una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore, oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l'appaltatore", atteso che, in siffatta evenienza, il rischio assunto con l'offerta "a corpo" viene a porsi al di fuori della normale ed accettabile alea, talchè ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo "a corpo", non assolvendo più quest'ultimo alla sua naturale funzione (Delib. n. 51 del 2002);



-anche la Cassazione ha affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, pur essendo il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto "a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto a "misura" (Cass. N. 9246/2012);

-in tale ultima evenienza l'esecuzione di lavori aggiuntivi per effetto di varianti, o su richiesta del committente - in special modo se di rilevante entità e dovuti ad errori o ad insufficienze della progettazione originaria dell'opera - esuli, invero, dal novero delle situazioni prevedibili - sulla base delle informazioni che possano influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, correttamente fornite dall'appaltante (art. 1175 cod. civ.) - che possono dare luogo a modeste variazioni delle opere da eseguire rientranti nell'alea normale del contratto, venendo, per contro, tali variazioni ad incidere sulla natura stessa della prestazione fornita dall'appaltatore.

Si veda anche il seguente arresto:

“In tema di appalto di opere pubbliche a corpo o "a forfait", il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ. Ciò, peraltro, non comporta un'alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto



marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione” (cfr Cass. 5262/2015).

Ne consegue che nell'appalto a corpo non trova applicazione – salvo limitatissimi casi - l'art. 1664 c.c. e le riserve ulteriori opere extracapitolato non sono ammissibili, se si tratti di opere o lavori da ritenersi compresi nel progetto o strumentali ad opere previste nel progetto o che l'impresa avrebbe dovuto conoscere in base al progetto stesso e/o ai disegni esecutivi e/o al capitolato o in base allo stato dei luoghi visionati in sede di sopralluogo o, ancora, se si tratti di scelte operative rientranti nella discrezionalità esecutiva dell'impresa o nella competenze ad essa rimesse di ingegnerizzazione.

Al contrario, richieste di pagamento di somme ulteriori saranno ammissibili, sempre se ed in quanto si tratti di opere disposte o accettate dal D.L., se esse attengano ad una modifica apprezzabile dei disegni esecutivi, oppure ad una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, o a lavori aggiuntivi derivanti da varianti o carenze progettuali.

Tutti i principi dianzi richiamati trovavano puntuale trasposizione del contratto e nel CSA:

Art 48. Valutazione dei lavori a corpo

48.1 La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

48.2 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

48.3 La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

48.4 Gli oneri per la sicurezza per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.



Ebbene, a fronte di un quadro normativo e giurisprudenziale sfavorevole a riconoscere revisioni del prezzo a corpo, deve rilevarsi come negli ultimi anni, in conseguenza di alcuni eventi imprevisti e imprevedibili, sia a livello nazionale che internazionale, che hanno determinato incontrollati aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime (dalla pandemia Covid 19, alla guerra russo-ucraina al Superbonus 110%), si è assistito alla promulgazione di una legislazione emergenziale, volta ad assicurare comunque il mantenimento dell'equilibrio contrattuale, in tutto o in parte compromesso dai suddetti aumenti.

Anche in questo caso ci si limita ad un breve riepilogo:

-art. 1 septies D.L. 73/2021 ha previsto, in deroga all'art. 106 co. 1 lett. a) D.Lgs 50/2016, un meccanismo di compensazione in favore delle imprese appaltatrici, con riguardo alle variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiore al 8%, dei prezzi di materiali più significativi, come rilevate dal MIMS entro la data del 31.10.2021;

-art. 29 del D.L. 4/2022 ha previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei contratti di appalto apposite clausole di revisione prezzi, nonché un meccanismo di adeguamento;

-art. 26 del D.L. 50/2022 ha previsto un aggiornamento dei prezziari regionali entro il 31.07.2022 e, nelle more dell'aggiornamento, un aumento del 20% su quelli aggiornati al 31.12.2021, a valere sugli stati avanzamento lavori effettuati tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022, salvo congruagli una volta adottati i prezziari aggiornati;

-art. 7 co. 2 ter del D.L. 36/2022 ha disposto che l'art. 106 co. 1 lett. c) n. 1) D.Lgs 50/2016 si interpreta nel senso che, tra le circostanze indicate al primo periodo, sono ricomprese anche le circostanze impreviste e imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, prevedendo in questi casi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che la stazione appaltante o l'appaltatore possano proporre varianti al progetto, in funzione compensativa.



Nella presente controversia viene in considerazione appunto la pretesa dell'appaltatore di vedersi riconosciuta una revisione dei prezzi, rispetto a quanto previsto nel CSA e nel CME, pretesa non riscontrata dal Comune, con conseguente sospensione dei lavori e abbandono del cantiere da parte dell'impresa esecutrice, cui il Comune stesso reagiva risolvendo il contratto.

Di qui le reciproche pretese, in particolare quelle dell'attrice, quale capogruppo e mandataria, di vedersi riconoscere il compenso per il valore delle opere effettivamente realizzate, da calcolarsi secondo i nuovi prezziari medio tempore aggiornati o comunque a prezzi adeguati ai nuovi costi delle materie prime, nonché di vedersi riconoscere il risarcimento del danno per il mancato guadagno, determinato dall'illegittimo recesso della stazione appaltante, oltre ad alcune riserve.

Pretese cui si oppone il Comune, il quale eccepisce che non vi era in capo all'attrice diritto ad alcun compenso ulteriore e, in ogni caso, esso avrebbe dovuto essere concordato, mentre il recesso doveva ritenersi legittimo, alla luce dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa e dei ritardi dalla stessa cumulati nell'esecuzione delle opere, senza considerare i vizi e difetti di quelle realizzate.

Ebbene, tanto doverosamente premesso, al fine di risolvere la controversia è stata disposta CTU tecnica, sul seguente quesito:

“Letti gli atti, esaminati i documenti, ispezionati i luoghi, effettuati i rilievi e le indagini strumentali del caso:

1. Descriva il CTU il capitolato d'appalto, natura e caratteristiche delle opere appaltate;

2. Descriva quindi il CTU i lavori effettivamente eseguiti dall'impresa a tutto il 20.2.2023, nonché alla data del 12.7.2023, con il relativo stato di consistenza e contabilità, quantificandone il valore: 1) in base al prezzo di aggiudicazione e verbale concordamento prezzi 9.12.2022 2) in base al prezziario regione Veneto D.G.R. 31/2023 aggiornato in forza dell'art. 26 co.2 D.L. 50/2022;



3. *Specifichi l'entità degli incrementi dei prezzi, rispetto al capitolato d'appalto, relativamente alle lavorazioni effettuate alla data del 20.02.2023 e in generale al primo stralcio dei lavori;*

4. *Specifiche se le lavorazioni dell'appaltatrice siano state e in che misura impedito dagli errori e/o carenze progettuali denunciate dall'appaltatrice stessa o se si tratti di lavorazioni/opere che, sebbene non espressamente previste in progetto fossero strumentali e implicite, tenuto conto del carattere a corpo dell'appalto stesso;*

5. *Specifichi se ed in che misura vi siano stati ritardi imputabili ad intemperatività degli O.D.S. del D.L.;*

6. *Valuti la tempestività e fondatezza delle riserve denunciate dall'appaltatrice;*

7. *Specifichi infine se le opere eseguite da Beton siano affette dai vizi o difetti denunciati dalla stazione appaltante e i necessari per emendarli”.*

La CTU ha effettivamente fornito indicazioni utili a dirimere la controversia, nei termini che di seguito si andranno ad esporre.

Innanzitutto, dalla disamina condotta dal CTU arch. Scapin, è emerso come la contabilità finale dei lavori al 12.07.2023 fosse ben diversa da quella allegata dalla stazione appaltante, la quale aveva assunto un valore complessivo delle opere realizzate dalla consorziata Beton Mix pari a circa euro 169.000,00.

Un valore che sarebbe stato effettivamente irrisorio a fronte delle opere oggetto d'appalto e non tale da giustificare, in quel momento, la sospensione dei lavori.

Le cose, tuttavia, non stanno così, in quanto la CTU ha accertato che il valore delle opere realizzate ammonta in realtà ad euro 237.906,00 (già comprensivo del ribasso d'asta di poco più del 19%) quanto al primo stralcio, nonché euro 250.666,00 quanto al secondo stralcio.

Tali valori sono stati determinati tenendo conto dei prezzi posti a base d'asta e, quindi, dei prezzi di cui al prezzario della Regione Veneto del 2021, ma anche sulla scorta del verbale di concordamento e revisione prezzi del 09.12.2022 (che peraltro aveva ad oggetto solo i prezzi di alcune, limitate lavorazioni, relative a varianti).



In realtà all'epoca dei fatti, anche in seguito all'esplosione del conflitto russo-ucraino, i prezzi dell'energia, dei materiali, ecc., erano già notevolmente lievitati, tanto che la CTU poteva accertare un valore complessivo delle opere del primo stralcio di euro 331.147,40 e del secondo stralcio di euro 346.066,80 (somme sempre già ridotte del ribasso del 19% di cui all'offerta), il tutto come da prezziario Regione Veneto adottato con delibera G.R.V. n. 317/2023.

Ora l'art. 55 del CSA, sottoscritto unitamente al contratto in data 28.04.2022, in contrasto con l'art. 29 del D.L. 4/2022, del 27.01.2025, prevede l'inderogabilità dei prezzi e la non applicabilità dell'art. 1664 c.c., ammettendo una limitata revisione dei prezzi, solo se l'aumento sia superiore al 10% e, comunque, in misura pari alla metà, solo al ricorrere di determinate condizioni.

Come detto, però, tale disposizione non risulta in linea con la normativa all'epoca vigente, ossia l'art. 29 del D.L. 4/2022, che prevedeva l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserimento nei contratti di apposite clausole di revisione dei prezzi e, comunque, introduceva un meccanismo compensativo in favore dell'appaltatore.

E' vero che al comma 1 la citata disposizione affermava di applicarsi solo "*alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto*".

Ma è evidente che, a quel punto, malgrado l'aggiudicazione risalisse al 2021 e fosse quindi antecedente al D.L. 4/2022, un'esecuzione secondo buona fede anche dei contratti in essere, ai sensi dell'art. 1375 c.c., non avrebbe potuto non prevedere apposite modifiche e/o variazioni ai contratti e ai prezzi, che tenessero conto della situazione emergenziale e della legislazione medio tempore intervenuta.

In tal senso può ricordarsi che, con la relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020, difatti, la Suprema Corte ha tentato di dare riscontro alle invocazioni che da più parti del tessuto imprenditoriale italiano si elevavano, al fine di rappresentare una



condizione di estrema difficoltà e l'impossibilità di farvi fronte tramite il ricorso agli strumenti normativi disponibili.

Il canone espresso dai Giudici della Cassazione, nella citata relazione, è chiaro ed è diretto ad affermare che il rimedio demolitorio non può essere l'unico attuabile ove l'equilibrio contrattuale venga infranto, essendo necessario, al contrario, approfondire ogni possibile sforzo, prima di giungere all'infrazione del rapporto, per ristabilire il corretto sinallagma fra le prestazioni e ripristinare l'equilibrio contrattuale, riconducendolo entro limiti di sostenibilità.

L'intervento della Cassazione, tuttavia, per quanto pregevole sotto il profilo accademico, avrebbe rischiato di rimanere un mero atto d'indirizzo vacuo e sterile, benché meritorio, se non fosse stato seguito da interventi normativi idonei a positivizzare rimedi concreti ed immediatamente attuabili, i quali prescindessero da lunghi e spesso estenuanti confronti con la P.A. (come nella specie difatti accaduto) e non lasciassero margini di discrezionalità in capo a quest'ultima.

In ogni caso, il legislatore interveniva nuovamente, nel maggio del 2022, con il D.L. 50/2022, che all'art. 26 prevedeva espressamente, in deroga all'art. 29 del D.L. 4/2022, che *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento”*.



Nelle more dell'aggiornamento, lo stesso articolo riconosceva un aumento del 20% sui prezziari del 2021, salvo successivi conguagli.

Il che significa che, già a gennaio/febbraio 2023, data della richiesta da parte dell'impresa di un adeguamento dei prezzi, quando già la disposizione era in vigore da circa 6-7 mesi, il valore dei lavori e delle opere posti in essere da Beton Mix, già di per sé pari ad euro 295.206,40 (ridotti del 19% ad euro 237.906,80), avrebbe dovuto essere aumentato al minimo del 20% (in via provvisoria e salvo conguaglio), ossia di euro 47.581,36, per un totale di circa euro 285.000,00, importo che, come si vede, è già tale da assorbire oltre la metà dell'anticipazione.

Se poi si considera il valore reale delle opere realizzate, alla luce del prezzario della Regione Veneto di cui alla delibera 317/2023, del 29.03.2023, emerge che le stesse ammontano a complessivi euro 331.147,40, importo pari a ben oltre la metà dell'anticipazione e del primo SAL.

Di fatto, dal raffronto dei prezzi adottati nel progetto posto a base d'asta con quelli del prezzario della Regione Veneto del 2023, l'incremento dei prezzi è stato di circa il 64%.

Si comprende, quindi, come la richiesta della ditta appaltatrice di procedere ad una revisione dei prezzi fosse del tutto corretta e giustificata, al di là del fatto che l'appalto fosse a corpo e al di là del fatto che il CSA prevedesse l'invariabilità dei prezzi, alla luce dei suddetti interventi normativi, oltre che del principio di buona fede richiamato dall'autorevole parere della Suprema Corte, in quanto, se è vero che talune problematiche incidenti sui prezzi erano in atto da tempo (pandemia, Superbonus 110, entrambi in atto dal 2020), è altrettanto vero che, innanzitutto, l'art. 26 del D.L. 50/2022 prevede un vero e proprio diritto dell'impresa alla revisione, senza considerare se e quali fattori potessero essergli noti o meno, in secondo luogo e comunque non preventivabile né governabile rimaneva l'entità dei rialzi nell'andamento dei prezzi.

Erano in altre parole note le cause, ma non l'evoluzione della situazione, che restava non governabile in base al normale rischio di impresa.



In ogni caso un'incidenza notevole sull'aumento dei prezzi dell'energia, materie prime e forniture (oltre che delle tempistiche) la ebbe lo scoppio della guerra russo-ucraina, avvenuto dopo l'aggiudicazione e un paio di mesi prima della sottoscrizione del contratto (aprile 2022), sicchè ben si comprende come l'aumento incontrollato dei prezzi, avvenuto negli ultimi anni, per tutte queste cause, non fosse più sotto il controllo dell'appaltatrice e assorbibile dal rischio d'impresa da essa assunto, con un'offerta che risaliva ormai a settembre 2021 (su un progetto di alcuni mesi precedente e, quindi, con prezzi ormai del tutto inadeguati).

Quanto sopra porta a ritenere che la richiesta da parte dell'appaltatrice nei confronti del Comune committente di una pronta revisione dei prezzi fosse del tutto giustificata, mentre contraria a buona fede, oltre che all'art. 26 del D.L. 50/2022 (norma di eterointegrazione del contratto ex art. 1374 c.c.), deve reputarsi la condotta attendistica del Comune stesso (a parte il concordamento prezzi del dicembre 2022, che però aveva riguardo ad una quota minimale di lavori).

L'art. 26 del D.L. 50/2022 prevede come detto un vero e proprio diritto dell'impresa appaltatrice alla revisione dei prezzi, in base a prezziari aggiornati, e, nelle more dell'aggiornamento, un vero e proprio diritto a ricevere quanto meno un aumento del 20% sui SAL dei lavori eseguiti, compresi quelli già effettuati.

Che l'incremento poi attenga anche ai SAL già effettuati si desume dall'art. 26 co. 1, là dove si fa riferimento "*(al)lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022*".

La condotta attendistica del Comune, quindi, si pone in palese contrasto con le suddette previsioni normative, tra l'altro entrate in vigore oltre sei mesi prima dei fatti.

La condotta del Comune si connota poi anche per contrarietà a buona fede, il che si desume del resto agevolmente dal fatto che, a febbraio 2022, la stazione appaltante aveva già realizzato opere per un valore di euro 237.906,80, se si tiene conto dei prezzi



posti a base d'asta, di euro 331.147,40, se si tiene conto dei prezzi reali di mercato, desunti dal prezzario della Regione Veneto del 2023.

Ben si comprende, quindi, come vi fosse non solo un pieno diritto dell'appaltatrice alla revisione dei prezzi, ma anche una legittima aspettativa in tal senso, in quanto i prezzi reali di mercato stavano facendo lievitare i costi delle opere realizzande e, sebbene il valore reale delle opere realizzate a gennaio/febbraio 2023 non fosse ancora tale da assorbire completamente l'anticipazione, il residuo disponibile andava rapidamente esaurendosi, con la prospettiva per l'impresa di dover lavorare anticipando i costi, in un contesto di loro rapida e costante lievitazione.

Non si poteva certo pretendere che l'impresa continuasse ad eseguire l'opera, anticipando somme che, a quel punto, erano divenute eccessive e con costi incontrollabili.

La pretesa del Comune era nel senso che l'impresa continuasse ad eseguire l'opera, senza che fosse neppure riconosciuto l'aumento ex lege del 20% e rinviando la questione dell'adeguamento dei prezzi, il che non solo è in contrasto con la legge, ma anche contrario a buona fede.

La sospensione dei lavori e l'abbandono del cantiere, il 20.02.2022, debbono quindi ritenersi giustificate, alla luce dell'art. 1460 c.c. e della mancata interlocuzione del Comune sulla richiesta di revisione dei prezzi.

Per l'effetto deve ritenersi invece illegittimo il recesso dal contratto da parte del Comune committente, giusta determina del 18.05.2023, atteso che a tale data non era ancora intervenuta alcuna revisione dei prezzi, né era stata neppure avviata una seria e reale interlocuzione in tal senso, fermo che la ditta appaltatrice avrebbe come minimo avuto diritto ex lege all'aumento del 20% sui prezzi del 2021, ex art. 26 del D.L. 50/2022, neppure questo accordato.

La pretesa del Comune committente di condizionare la revisione dei prezzi alla ripresa dei lavori deve ritenersi contraria a buona fede, atteso che, come visto, da un lato l'appaltatrice aveva realizzato opere per un importo in procinto di assorbire ormai tutto l'anticipo e i compensi del primo SAL, dall'altro il contesto era tale, con prezzi



ormai saliti a tal punto, che una tale pretesa era del tutto inesigibile, ex art. 1375 c.c., senza almeno una garanzia di iniezione di liquidità e/o serie garanzie di revisione.

Neppure può accogliersi l'eccezione del Comune, secondo cui alla sospensione dei lavori la ditta fosse in grave ritardo nell'esecuzione dei lavori stessi.

Come rileva la CTU, dal S.A.L. nr. 1 datato 18.10.2022 risultano già realizzate al 100% le Opere Strutturali di "Rinforzo con betoncino" relative allo Stralcio 05 dell'intervento (da voce 55/121 a voce 60/126 del C.M.E.) e dei "Cappotti orizzontali" (voci 92/28 e 93/29 del C.M.E.), risulta completato nella misura del 45% il "Sistema di isolamento a Cappotto" (da voce 94/21 a 97/27 del C.M.E.), circa l'80% degli "Intonaci Interni" (voci 98/50 a 99/51 del C.M.E.) e il 24% delle "Demolizioni" (voci da 62/1 a 75/14 del C.M.E.).

Successivamente il verbale nr. 029 datato 1.12.2022 riporta lo svolgimento delle opere di realizzazione delle partizioni dei vani scala e l'inizio delle operazioni di posa delle pavimentazioni al piano primo. Stessa operazione viene registrata nel Verbale di sopralluogo del 8.12.2022 nr. 030.

Con verbale nr. 034 del 10.1.2023 la D.L. segnala l'inizio della posa della pavimentazione del piano terra e con verbale nr. 038 anche la posa dei battiscopa, la stuccatura della pavimentazione e la pulizia della stessa, dichiarandone il completamento con successivo verbale nr. 039 del 01.02.202.

Di fatto, stando a quanto riportato nello stesso giornale dei lavori (doc. 84), prodotti dallo stesso Comune, i lavori sono proseguiti regolarmente per tutto il 2022, rallentando solo a inizio 2023, ossia in coincidenza con la richiesta da parte dell'impresa di adeguamento dei prezzi (richiesta del 09.01.2023), sicchè non si ravvisa il grave ritardo lamentato dal Comune, che comunque da lì in avanti come detto si giustifica, fino alla sospensione dei lavori, con le mancate risposte della stazione appaltante, in violazione dell'obbligo di buona fede e di legge.

Di più, è stato anche accertato da parte del CTU che parte dei ritardi dovevano imputarsi non alla ditta, ma a carenze nei progetti e negli ODS.



Nell'elaborato peritale viene specificato che alcune lavorazioni si resero necessarie nonostante non fossero state previste e/o quantificate nel C.M.E., anche se a volte parzialmente previste negli elaborati di progetto, mentre in altri casi vi furono delle vere e proprie integrazioni, come ad esempio la realizzazione della pavimentazione sull'intera ala oggetto d'intervento, non prevista in fase di progettazione, ma indispensabile, stante la rinnovazione degli impianti e a seguito delle demolizioni per ancoraggio dei betoncini, anch'essi non preventivati.

Non sempre poi gli ODS intervennero tempestivamente, a fronte della richiesta di delucidazioni da parte dell'impresa esecutrice: ad esempio, la mancanza di indicazioni su questioni specifiche sollevate dalla ditta appaltatrice (ad esempio, corpi illuminanti – ric. 6.10.2022- soglie, davanzali, ecc.), rispetto alle quali non si trova traccia di risposta nei documenti di causa, in considerazione della non corrispondenza tra i disegni esecutivi forniti.

La CTU elenca più nel dettaglio alcune delle più marcate imprecisioni e/o errori di progettazione, nonché richieste di indicazioni da parte dell'impresa, precisando come tutto questo abbia sicuramente determinato un rallentamento dei lavori, che peraltro, come sopra evidenziato, in base allo stesso giornale dei lavori prodotto dal Comune, fino ai primi di gennaio del 2023 paiono aver rispettato sostanzialmente le tempistiche preventivate.

Parimenti, un ulteriore motivo di rallentamento è stato la consegna di lavori opzionali, avvenuta a dicembre 2022, i quali lavori, tuttavia, come rilevato dal CTU, si rivelavano invece necessari e prodromici ad alcune lavorazioni già previste nel C.M.E.

Sul punto, occorre poi sgombrare il campo da un equivoco, insito nelle difese delle convenute, che ha rimarcato come, trattandosi di contratto a corpo, avendo l'impresa esaminato i progetti e i luoghi e ogni altro elemento utile alla formulazione dell'offerta, non potrebbe ora eccepire carenze dei progetti stessi.

In realtà tale difesa non può accogliersi, in quanto è vero che l'impresa ha esaminato i progetti e, si suppone, visionato i luoghi, ma ciò rileva unicamente per ciò che concerne la determinazione dell'offerta, nel senso che l'impresa stessa non



potrebbe far valere carenze progettuali agevolmente rilevabili, al fine di pretendere un sovrapprezzo per eventuali opere ulteriori, strumentali, eseguite in economia.

Sul punto vi è giurisprudenza granitica, come da principi e massime di cui *supra*.

Altra cosa è invece il problema in esame, ovvero l'incidenza di dette carenze, imprecisioni, errori sulla dinamica e lo svolgimento del rapporto, dovendosi ritenere che dette lacune ben possano invece essere invocate dall'impresa esecutrice quando, come nella specie, si discuta di questioni differenti, segnatamente delle tempistiche, allungatesi proprio a causa delle imprecisioni nei progetti, in quanto è del tutto evidente che quelle lacune non sempre possono essere colmate autonomamente dall'appaltatrice, necessitando invece di una interlocuzione e avallo della D.L.

Nessun dubbio, quindi, che nella specie anche ciò abbia inciso sul regolare andamento dei lavori.

Non è perciò superfluo richiamare quanto il CTU ha concluso sul punto, ossia che: "in conclusione si ritiene che la progettazione si sia dimostrata carente negli elaborati e nei dettagli tecnici, a volte contrastanti tra loro o da quanto previsto nel C.M.E. e lenta anche la gestione della direzione lavori, che nonostante le carenze denunciate dall'appaltatore non ha ritenuto in alcuni casi di dar sollecito riscontro. Gli elaborati esecutivi avrebbero dovuto chiarire quanto previsto nel C.M.E., ma nel nostro caso i due elaborati risultano molto spesso divergenti".

Il CTU osserva anzi che l'impresa aveva rispettato e a volte addirittura anticipato l'esecuzione di lavorazioni, rispetto al cronoprogramma (pag. 30/76).

Nessun dubbio, quindi, che il recesso del Comune debba considerarsi illegittimo, sicchè corretta deve considerarsi la pretesa dell'appaltatrice di vedersi corrispondere il prezzo corrispondente al valore delle opere effettivamente eseguite, calcolato sulla base del valore venale delle stesse, oltre al danno per mancato guadagno.

Si rammenta, infatti, che, per costante giurisprudenza, in caso di appalto di opere, anche pubbliche, *"In caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, non potendo restituire l'"opus" parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, è obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione*



patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell'"opus" predetto, con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite" (cfr Cass. 12162/2007).

Per l'effetto, la circostanza che il contratto prevedesse un prezzo a corpo è del tutto indifferente, al fine di stabilire il compenso dovuto all'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto, per la porzione di opera realizzata, dovendosi avere riguardo al valore venale delle stesse.

Infatti, una volta risolto il contratto, sorgono in capo alle parti obblighi restitutori, nella specie non eseguibili da parte della stazione appaltante, cui rimane definitivamente acquisita la porzione di opera realizzata, con obbligo pertanto di corrisponderne il valore venale.

Neppure deve tenersi conto, nella quantificazione del compenso dovuto all'attrice, dei limiti stabiliti dalla legislazione emergenziale e, segnatamente, dall'art. 26 del D.L. 50/2022, atteso che quella disposizione, che ha finalità conservative del rapporto e di riequilibrio del sinallagma, si applica evidentemente ai soli contratti in essere, che abbiano un andamento fisiologico, non invece al caso in cui il contratto sia stato anticipatamente risolto, tra l'altro nella specie in modo illegittimo, da parte del Comune committente.

Neppure, infine, può accogliersi l'eccezione di decadenza formulata da parte del Comune, ex art. 190-191 del D.P.R. 207/2010, a mente del quale le riserve sulla contabilità debbono essere formulate entro termini molto ristretti e in modo preciso e puntuale.

In realtà nel caso di specie non ci si trova di fronte ad una riserva in senso tecnico, ma ad una richiesta di revisione dei prezzi da un lato e ad una diversa ricostruzione della contabilità finale di cantiere dall'altro, ossia delle quantità delle opere effettivamente realizzate, aspetti che nulla hanno a che vedere con il contenuto tipico di una riserva.



In ogni caso la disciplina delle riserve non trova applicazione in caso di risoluzione del contratto, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità: *“una volta venuto meno il contratto, a seguito di risoluzione giudiziale, non ci si può più occupare della legittimità delle sospensioni e neppure della tempestività delle e della consistenza delle riserve, perché il vincolo negoziale non esiste più”* (cfr Cass. 8765/2024).

In altro arresto si legge: *“...l'appaltatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni (oltre al pagamento dei lavori eseguiti), indipendentemente dalla formulazione di specifiche riserve, che presuppongono la persistenza del rapporto”* (cfr Cass. 5332/1994).

Come detto, la stima delle opere e lavori eseguiti effettuata dal CTU ammonta ad euro 346.066,80 (già diminuito della percentuale di ribasso dell'offerta dell'aggiudicataria).

Nel corso del rapporto, d'altro canto, l'appaltatrice ha percepito le seguenti somme: anticipo di euro 504.000,00 (di cui peraltro l'impresa ha già restituito una parte, una volta insorto il contenzioso, ossia euro 270.502,05); compenso per il primo S.A.L., per euro 119.000,00.

Ne discende che la differenza che l'impresa deve ancora ricevere è pari ad euro 23.238,00 (euro 346.066,20 valore lavori, meno euro 203.828,00 quota anticipo ancora trattenuta, meno euro 119.000,00 primo S.A.L.), somma che va maggiorata degli interessi di mora, dalla data della citazione al saldo.

Naturalmente l'impresa esecutrice ha altresì diritto al risarcimento del lucro cessante, ossia il mancato guadagno per l'illegittimo recesso da parte del Comune.

Come noto, tale danno è tradizionalmente quantificato nella misura del 10% dell'importo dei lavori ancora da eseguire, rispetto al valore dell'aggiudicazione, e così euro 2.522.700,00 (offerta dell'appaltatrice), meno euro 250.666,00 (valore lavori realizzati in base ai prezzi del C.M.E.), per una differenza di euro 2.272.034,00.

Il 10% è quindi pari ad euro 227.203,40, importo cui pure vanno aggiunti gli interessi di mora dalla domanda al saldo.



La stazione appaltante ha eccepito l'esistenza di vizi e difetti delle opere realizzate e svolto anche domande riconvenzionali per asseriti danni (per maggior costo delle opere, possibile perdita di finanziamenti, immagine, ecc.).

Di tutti questi danni si omette la disamina, in quanto il loro riconoscimento presupporrebbe la legittimità della condotta del Comune e, segnatamente, del recesso da esso disposto per colpa dell'impresa esecutrice, il che, come dianzi esposto, non è.

Per quanto riguarda invece i presunti vizi e difetti delle opere realizzate dall'appaltatrice, può osservarsi quanto segue.

Circa il disallineamento di alcune piastrelle della pavimentazione, vizio che coinvolge circa il 5% della stessa, deve anzitutto dichiararsi la decadenza del Comune convenuto dalla garanzia, posto che, come osservato dalla CTU, la D.L. ha accettato sia i materiali che l'opera eseguita, in esito a ben sei sopralluoghi, nel corso dei quali nulla è stato contestato.

In ogni caso, il vizio sarebbe imputabile alla stessa D.L., che, anziché procedere alla rimozione della pavimentazione esistente e posa della nuova, previa realizzazione di massetto, ha ritenuto di procedere ad incollare le nuove piastrelle sopra le vecchie, senza fornire specifiche tecniche in ordine al collante da utilizzare, fermo che la vecchia pavimentazione è stata previamente sottoposta a smerigliatura, onde eliminarne le irregolarità.

Quanto all'incompletezza e disomogeneità della finitura del cappotto esterno, tale difetto è stato effettivamente accertato dalla CTU, secondo cui il cappotto risulta incompleto e presenta delle criticità che necessitano di intervento. In alcune parti manca lo strato di rasatura superficiale risulta mancante o danneggiato e nel complesso, la finitura appare disomogenea e irregolare, con evidenti difetti sia nell'aspetto che nella consistenza, compromettendo l'uniformità estetica e funzionale del rivestimento; un problema specifico riguarderebbe poi le spallette dei fori porta, che non sono state adeguatamente rivestite.



Individuate le modalità per porre rimedio a tale difetto, per le quali si rinvia alla CTU, le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori di ripristino sono state quantificate in euro 44.201,26.

Quanto al presunto danno per la chiusura delle pareti in cartongesso in presenza di linee elettriche e mancato completamento delle pareti in cartongesso nel locale magazzino, tale vizio non è stato riscontrato dalla CTU, che ha osservato invece che la differenza tra il livello della nuova parete e della muratura risulta esiguo (1,5 cm) e privo di asperità tali da costituire pericolo. La differenziazione delle strutture in questo caso migliorerebbe solo il risultato finale imponendo l'eventuale traccia di dilatazione tra i due materiali obbligatoriamente lungo la linea di congiunzione.

Nulla pertanto può essere riconosciuto alla stazione appaltante.

Infine, la CTU ha avuto modo di riscontrare la presenza di materiale di rifiuto proveniente dalle lavorazioni quali calcinacci, bancali e macerie da cartongesso, confezioni di lana di roccia non più utilizzabili, tubazioni elettriche ed idrauliche, che dovranno essere raccolti e conferiti a discarica, elementi lapidei danneggiati (gradini e soglie), che dovranno essere sostituiti e pavimentazioni esterne e pozzetti danneggiati dalle lavorazioni, che dovranno essere ripristinati.

E' del tutto evidente che lo sgombero dei luoghi sia un onere a carico dell'impresa e così anche la riparazione di eventuali danni provocati nel corso dei lavori.

Il costo complessivo per tali interventi è di euro 8.720,20.

Tali importi vanno detratti dalle somme dovute all'impresa per il valore delle opere e il risarcimento, quindi euro 23.238,00+227.203,40, meno euro 44.201,26+8.720,20, per una differenza in favore dell'attrice di euro 197.519,94, somma che va maggiorata di interessi di mora dalla domanda al saldo.

Gli interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs 231/2002 sono dovuti per il rinvio dell'art. 1284 ult.co. c.c., che si ritiene di applicare nel caso di specie perché il maggior danno si deve presumere, atteso che l'attrice è un'impresa che partecipa a numerosi appalti, privati e pubblici, e gestisce numerosi cantieri e, quindi, il cash flow è fondamentale



per assicurarsi la liquidità necessaria, in assenza della quale non rimane che il ricorso al credito, con maggiori oneri.

La parte attrice ha poi diritto ad essere mallevata dalla consorziata Beton Mix Srl, per le somme corrispondenti ai vizi e difetti delle opere realizzate, sicchè la stessa va condannata a risarcire all'attrice la complessiva somma di euro 44.201,26+8.720,20, per un totale di euro 52.921,46, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo.

Infatti, da un lato è chiaro che: *“il consorzio con attività esterna è responsabile nei confronti dei terzi dei danni a questi ultimi causati dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento di un contratto stipulato direttamente dal consorzio”* (cfr Cass. 18235/2008).

Le somme necessarie all'eliminazione dei vizi vanno pertanto innanzitutto poste a carico del Consorzio e poste in compensazione con quanto a questi dovuto.

Tuttavia, nei rapporti interni, è evidente che è l'impresa consorziata che deve rispondere delle proprie condotte, con diritto di regresso del consorzio nei suoi confronti.

E' stato infatti precisato che: *“I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 cod. civ. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo”* (cfr Cass. 3664/2006).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico del Comune di Taglio Po e di Beton Mix Srl, in solido tra loro, in favore dell'attrice in complessivi euro 5.000,00 (equitativamente, per la fase cautelare) ed euro 14.000,00 per la fase a



cognizione piena, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e oltre spese esenti (contributo unificato e spese di notifica).

Nei rapporti interni le spese saranno ripartite tra i convenuti in proporzione di $\frac{3}{4}$ a carico del Comune di Taglio di Po e per $\frac{1}{4}$ a carico di Beton Mix Srl.

Nulla per ciò che concerne KLPP Insurance e Reinsurance Company LTD, evocata in giudizio solo con riferimento alla fase cautelare e a titolo di denunciatio litis.

A carico del Comune di Taglio di Po e di Beton Mix Srl, in solido, nella medesima proporzione quanto ai rapporti interni, anche le spese di CTU anticipate dall'attrice e le spese di CTP, se ed in quanto documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:

-condanna il Comune di Taglio di Po al pagamento in favore della parte attrice Consorzio Stabile Appaltitalia della somma di euro 197.519,94, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo;

-condanna Beton Mix Srl a mallevare e tenere indenne la parte attrice della complessiva somma di euro 52.921,46, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo;

-condanna il Comune di Taglio di Po e Beton Mix Srl alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite, quantificate come in narrativa;

-nulla per spese tra le parti e KLPP Insurance e Reinsurance LTD;

-pone definitivamente a carico del Comune di Taglio di Po e di Beton Mix Srl le spese di CTU anticipate dall'attrice e quelle di CTP dalla stessa sostenute, nella misura in cui sono allegate e documentate.

Rovigo, 23/09/2025

Il Giudice

Giulio Borella

